

667.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Nomine ministeriali (Comunicazione)	5
Missioni vevoli nella seduta del 17 luglio 2012	3	Atti di controllo e di indirizzo	5
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Disegno di legge di conversione S. 3349 (Approvato dal Senato) n. 5341	6
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	Parere della V Commissione	6
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	4	Articolo unico; Articoli del decreto-legge ...	6
		Modificazioni apportate dal Senato	7
		Ordini del giorno	9

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni vevoli nella seduta del 17 luglio 2012.

Albonetti, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milano, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milano, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Mussolini, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 luglio 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NASTRI: « Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernente interventi per favorire la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate mediante agevolazioni per l'accesso al credito » (5362);

OSSORIO e NUCARA: « Modifica dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti ad istanza di parte » (5363);

GRIMOLDI: « Disposizioni per la formazione degli insegnanti della scuola primaria in materia di emergenza sanitaria e di tecniche di primo soccorso » (5364).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

SAMPERI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernenti la disciplina dell'esecuzione civile e l'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (5292) *Parere delle*

Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.

VII Commissione (Cultura):

D'INCECCO ed altri: « Soppressione delle prove di ammissione per l'accesso ad alcuni corsi universitari » (5307) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 26 giugno e del 9 luglio 2012, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno ROSATO ed altri n. 9/4865-AR/66, concernente l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, FORCOLIN ed altri n. 9/4865-AR/109, riguardante l'opportunità di posticipare l'entrata in vigore della normativa in tema di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 gennaio 2012, DI PIETRO ed altri n. 9/4865-B/65, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2012, sulla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, VOLPI ed altri n. 9/4940-B/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2012, concernente la verifica delle necessarie condizioni per la fissazione ed il cambio di residenza in tempo reale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con lettera dell'11 luglio 2012, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno FOGLIATO ed altri n. 9/4940-A/89,

accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, sulla titolarità negli enti locali del potere di intervento in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto per gli affari sociali (IAS), con allegati la rettifica al bilancio consuntivo per l'anno 2009, i bilanci di chiusura al 31 maggio 2010 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annuncio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 luglio 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria relative alle domande EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, Paesi Bassi (COM(2012)395 final), ed EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, Svezia (COM(2012)396 final), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento,

alla XI Commissione (Lavoro), con il parere, se non già assegnati alla stessa in seria primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

I seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, in data 16 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnati alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)352 final), assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture nuove (COM(2012)393 final), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO₂ dei nuovi veicoli commerciali leggeri (COM(2012)394 final), assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al

Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna delle predette proposte, dal 17 luglio 2012.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 luglio 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio):

al dottor Rocco Aprile, l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Flora De Filippis, l'incarico di direttore generale dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

al dottor Lorenzo Quinzi, l'incarico di direzione dell'ufficio di Gabinetto del ministro dell'economia e delle finanze;

al dottor Giuseppe Spinelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3349 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5341)

A.C. 5341 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

A.C. 5341 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.

2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la rmissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 5341 – Modificazioni del Senato**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 12, 14, » sono soppresse;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai

sensi del comma 14-*bis*, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.”;

*b) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:*

“12-*ter*. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.”;

c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

“14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettiva-

mente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la

rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4,

85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.”;

d) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

“21-bis. In relazione all'articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento”.

3-bis. Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

A.C. 5341 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione;

la finalità del provvedimento in particolare è quella di scongiurare una situazione molto grave di paralisi, di blocco e di stasi del mercato degli appalti, soprattutto per la condizione di particolare difficoltà che verrebbe a determinarsi

in ordine a tutto il sistema delle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di esecuzione e di realizzazione di lavori pubblici, più specificatamente di quelli concernenti le cosiddette grandi opere di importo superiore ai 75 milioni di euro, in relazione alle pesanti e obiettive difficoltà segnalate dal mondo delle banche e delle assicurazioni nell'attuale sistema delle garanzie richieste;

le modifiche legislative introdotte nel corso dell'esame al Senato hanno responsabilmente considerato le difficoltà che stanno affrontando il settore delle imprese suesposte nel rimettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie di lavori previste nel nuovo regime dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica e dal nuovo regolamento, i certificati di esecuzione lavori realizzati invece con riferimento alle vecchie categorie e nella vigenza della precedente disciplina;

è opportuno conseguentemente evidenziare la consapevolezza di una forte difficoltà nel passaggio immediato e diretto tra il vecchio e il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, che determina grandi e pesanti difficoltà per le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, che costituiscono il tessuto connettivo del nostro sistema imprenditoriale anche nel mondo dei lavori pubblici ad accedere direttamente, immediatamente al nuovo sistema di qualificazione delle imprese contemplato dal nuovo regolamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un intervento legislativo *ad hoc* che, unitamente a quanto disposto dal presente decreto-legge, possa eliminare i persistenti oneri burocratici e i vincoli procedurali particolarmente intensi, nei confronti delle imprese esecutrici di lavori pubblici in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, nonché delle stazioni appaltanti, che in questa fase transitoria nel nuovo

sistema di qualificazione, riscontrano evidenti difficoltà nell'organizzazione della propria attività imprenditoriale.

9/5341/1. Garagnani, Romele.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone una proroga di centottanta giorni dell'entrata in operatività delle categorie di qualificazione modificate dal nuovo regolamento e demanda ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di fissare, entro il medesimo arco temporale della proroga, l'approvazione di modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, necessari per ottenere la qualificazione nelle categorie modificate;

l'emanazione del decreto-legge n. 73 del 2012 dimostra che il Governo ha preso atto delle difficoltà connesse alle nuove norme sulla qualificazione delle imprese previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

il Senato, ritenendo del tutto inadeguato per risolvere le difficoltà operative presenti nel regolamento il mero spostamento dei termini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (operazione già compiuta nel maggio 2011 dal cosiddetto decreto sviluppo) e la previsione della emanazione nello stesso termine di un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità di vigilanza, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha ritenuto necessario modificare l'articolo 1, comma 3, del decreto, individuando immediatamente le soluzioni ai problemi evidenziati;

la Camera ha ritenuto condivisibili le modifiche introdotte dal Senato;

l'emendamento approvato dal Senato consente l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 dei certificati di esecuzione dei lavori emessi *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento);

tale attribuzione convenzionale va ritenuta corretta in quanto la somma dei valori convenzionali non può che essere pari all'importo dei lavori eseguiti;

l'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 prevede, invece, che per qualificarsi nella categoria OG11 occorre dimostrare l'esecuzione di lavori rispettivamente del 40 per cento nella categoria OS3, del 70 per cento nella categoria OS28 e del 70 per cento nella categoria OS30, con la conseguenza che per ottenere la qualificazione in una classifica, occorre avere eseguito lavori pari a 1,8 volte l'importo della classifica richiesta (per esempio per ottenere la qualificazione nella classifica pari ad euro 2.000.000,00, occorre avere eseguito lavori per un importo pari ad euro 3.600.000,00);

le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 hanno effetti negativi per l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato delle opere pubbliche, in quanto comporta che i certificati di esecuzione dei lavori nella categoria OG11 svolti in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili per qualificarsi nella categoria OG11 in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in misura fortemente ridotta,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative normative necessarie per allineare alle percentuali previste dalla norma transitoria, di cui al novellato

comma 14-*bis* dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30), quelle previste dall'articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), al fine di sostenere l'accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato dei lavori pubblici.

9/5341/2. Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Margiotta, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 77, comma 6, del regolamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede che, alla scadenza triennale dell'attestato di qualificazione, l'impresa è tenuta a richiedere alla SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria la verifica di mantenimento dei requisiti (cosiddetta verifica triennale);

in tale sede l'impresa deve dimostrare di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavoro, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per l'organico medio annuo, nei limiti di una tolleranza del 25 per cento rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell'attestazione;

la verifica triennale è finalizzata ad accertare che, nel corso dei cinque anni di durata dell'attestazione, l'impresa mantenga un minimo di requisiti che le consentano l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori;

in ragione della grave e perdurante situazione di crisi del settore è stata prevista, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, nella versione approvata dal Senato, un au-

mento dell'entità della tolleranza relativa alla congruità dei requisiti per la verifica triennale, che passa dal 25 al 50 per cento, fino al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 21-*bis* dell'articolo 357 del regolamento);

l'aumento della tolleranza circa la congruità dei requisiti per la verifica triennale appare quanta mai opportuna, poiché è volta ad evitare che le imprese perdano la qualificazione SOA già acquisita, per effetto del ridursi dell'attività da esse svolta, a causa della crisi economica del settore e, più in generale, del Paese;

il termine previsto del 31 dicembre 2012 appare eccessivamente breve, poiché entro tale data non è ipotizzabile una concreta ripresa economica del settore, dovrebbe essere prorogato almeno fino al 31 dicembre 2013 l'aumento della tolleranza sull'entità dei requisiti per la verifica triennale,

impegna il Governo

ad assumere le opportune ulteriori iniziative normative volte a prorogare, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2013 (in luogo del 31 dicembre 2012), l'aumento dal 25 al 50 per cento della tolleranza per la verifica triennale della congruità dei requisiti relativi al costo delle attrezzature tecniche e al costo del personale, rispetto alla cifra d'affari.

9/5341/3. Margiotta, Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 77, comma 6, del regolamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede che, alla scadenza triennale dell'attestato di qualificazione, l'impresa è tenuta a richiedere alla SOA

che ha rilasciato l'attestazione originaria la verifica di mantenimento dei requisiti (cosiddetta verifica triennale);

in tale sede l'impresa deve dimostrare di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavoro, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per l'organico medio annuo, nei limiti di una tolleranza del 25 per cento rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell'attestazione;

la verifica triennale è finalizzata ad accertare che, nel corso dei cinque anni di durata dell'attestazione, l'impresa mantenga un minimo di requisiti che le consentano l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori;

in ragione della grave e perdurante situazione di crisi del settore è stata prevista, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, nella versione approvata dal Senato, un aumento dell'entità della tolleranza relativa alla congruità dei requisiti per la verifica triennale, che passa dal 25 al 50 per cento, fino al 31 dicembre 2012 (nuovo comma 21-bis dell'articolo 357 del regolamento);

l'aumento della tolleranza circa la congruità dei requisiti per la verifica triennale appare quanta mai opportuna, poiché è volta ad evitare che le imprese perdano la qualificazione SOA già acquisita, per effetto del ridursi dell'attività da esse svolta, a causa della crisi economica del settore e, più in generale, del Paese;

il termine previsto del 31 dicembre 2012 appare eccessivamente breve, poiché entro tale data non è ipotizzabile una concreta ripresa economica del settore, dovrebbe essere prorogato almeno fino al 31 dicembre 2013 l'aumento della tolleranza sull'entità dei requisiti per la verifica triennale,

impegna il Governo

a valutare, ove necessario, l'opportunità di assumere le opportune ulteriori iniziative normative volte a prorogare, in via tran-

sitoria, sino al 31 dicembre 2013 (in luogo del 31 dicembre 2012), l'aumento dal 25 al 50 per cento della tolleranza per la verifica triennale della congruità dei requisiti relativi al costo delle attrezzature tecniche e al costo del personale, rispetto alla cifra d'affari.

9/5341/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Margiotta, Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, come modificato dal Senato;

premesso che:

il decreto-legge n. 73 del 2012, come modificato dal Senato, nel disporre la proroga di 180 giorni (ossia fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, interviene in materia di emissione dei certificati di esecuzione dei lavori e delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA e fornisce una adeguata soluzione per le imprese che non erano riuscite a riattestarsi entro il termine dell'8 giugno, consentendo a tali imprese di partecipare alle gare tramite attestazioni rilasciate su certificati di esecuzione dei lavori emessi e validati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 fino alla data del 5 dicembre 2012;

le modifiche introdotte dal Senato evitano, altresì, il blocco del mercato degli appalti relativi all'affidamento delle opere specialistiche, andando incontro a quelle imprese che devono ottenere l'attestato nella categoria di opere generali di cui alla categoria OG11, attraverso la definizione

di un valore convenzionale per i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) pari al 20 per cento, 40 per cento, 40 per cento, per ciascuna delle corrispondenti categorie OS 3, OS 28 e OS 30, valide ai fini della qualificazione nella predetta categoria OG11. Ciò senza attendere la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori stessi da parte delle stazioni appaltanti ai sensi del nuovo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

in questo modo, si è scongiurato il rischio di una paralisi nel settore degli appalti, per la necessità per oltre 10 mila imprese di richiedere e conseguire nuovi certificati di esecuzione lavori, riferiti alle diverse categorie previste dal nuovo sistema di qualificazione delle imprese del settore (con inevitabile ingorgo degli uffici delle stazioni appaltanti « costrette » a riemettere circa 25 mila nuove certificazioni);

in tale contesto, occorre tuttavia prestare attenzione anche ai problemi delle imprese che, in possesso di un'attestazione valida ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, hanno ritenuto, nell'imminenza dell'entrata in vigore definitiva del nuovo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, di acquisire l'attestato nella categoria OG11, secondo le nuove percentuali richieste dall'articolo 79 del medesimo regolamento, oppure delle aziende di nuova costituzione, che anche esse devono poter utilizzare le loro attestazioni secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, anche per il periodo transitorio fino al 5 dicembre 2012, anche in considerazione delle ripetute proroghe dell'entrata in vigore definitivo del nuovo regolamento;

peraltro, come sottolineato dall'Autorità di vigilanze sui contratti pubblici, nel comunicato del Presidente del 10 giugno 2011, « Durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie « non variate »), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini

della partecipazione alle gare: le attestazioni rilasciate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e quelle emesse ai sensi del regolamento ». Tale comunicato lascia intendere la possibilità della coesistenza di qualificazioni secondo il vecchio e il nuovo regolamento ai fini della partecipazione alle gare del periodo transitorio;

ove tale possibilità non fosse chiarita dalle competenti amministrazioni pubbliche, Ministero delle infrastrutture e trasporti e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, si creerebbe una situazione gravemente sperequativa e ad ogni modo assurda in quanto si escluderebbe dalla partecipazione delle gare proprie quelle imprese che ai sensi della legislazione più severa hanno conseguito i nuovi attestati di qualificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire la questione in premessa e se del caso attivare le occorrenti iniziative, anche interessando nell'ambito della sua autonomia, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, volte a sanare l'incongruenza descritta in premessa ed in tal senso consentire nel periodo transitorio la partecipazione alle gare per le quali è richiesta la qualificazione nella categoria OG11 alle imprese che hanno già provveduto a qualificarsi secondo le nuove regole, più stringenti, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

9/5341/4. Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri, Togni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha previsto l'istituzione di un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori

pubblici di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

sulla base di tale legge, è stato emanato il regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che ai fini della qualificazione nella categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici prevede il possesso da parte delle imprese di CEL (Certificati esecuzione lavori) nelle opere specialistiche dei settori idrico, termico e elettrico senza tuttavia prevedere pesi e percentuali specifici per ciascuna categoria; sulla questione è intervenuta l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici specificando taluni elementi sulla base dei quali le SOA dovevano attenersi per il rilascio della relativa attestazione;

il nuovo regolamento dei contratti pubblici n. 207 del 2010, all'articolo 79, ai fini della qualificazione nella categoria OG11, richiede percentuali rigide di lavori effettuati da parte delle imprese nelle categorie di opere specialistiche, individuate con l'acronimo OS3 (impianti idrico-sanitari), OS28 (impianti termici-condizionamento) e OS30 (impianti elettrici-telefonici), rispettivamente del 40, 70 e 70 per cento;

tale rigidità del regolamento, unica in tutta Europa, inasprisce le condizioni di accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e determina un incompatibile ridimensionamento, in termini di importo di classifica, delle attestazioni in OG11, con la assoluta cancellazione di numerosissime piccole e medie imprese dal settore;

da recenti studi del CRESME e delle associazioni di categoria, il comparto danneggiato dall'applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, riguarda una massa occupazionale di oltre 700.000 addetti, che per effetto della perdita di attestazione, produrrà ulteriore disoccupazione;

la problematica relativa alla riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori

da utilizzare ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie modificate dal nuovo regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, così come le gravi ripercussioni sul mercato dei contratti pubblici di lavori che da tale problematica, se non risolta, sarebbero derivate – a partire dall'8 giugno data dalla quale sarebbe divenuto operativo il nuovo sistema di qualificazione SOA in mancanza del decreto-legge n. 73 del 2012 – erano state puntualmente segnalate al Governo dalla VIII Commissione (risoluzione Mariani ed altri n. 7-00857 – approvata – e risoluzione Dussin Guido ed altri, n. 7-00750 in discussione) e proprio sotto tale segnalazione l'esecutivo aveva preso l'impegno di adottare un intervento normativo d'urgenza, modificativo della disciplina transitoria prevista dal regolamento di attuazione in materia di qualificazione delle imprese;

le modifiche approvate dal Senato al decreto-legge n. 73 del 2012 hanno introdotto una vera e propria disciplina transitoria che consente e facilita il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa per migliaia di imprese che intendono lavorare nelle categorie specialistiche;

in particolare ai fini della qualificazione nella categoria OG11 del nuovo regolamento, si permette l'utilizzo dei certificati di esecuzione lavori emessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali OS3: 20 per cento, OS28: 40 per cento e OS30: 40 per cento;

tali percentuali sono ritenute consoni alla realtà imprenditoriale del nostro Paese in quanto permettono il mantenimento delle attestazioni e l'accesso al mercato dei lavori pubblici per le piccole e medie imprese che sono strutturate ad eseguire lavorazioni nei settori specialistici,

impegna il Governo

ad adottare le occorrenti iniziative, anche di natura normativa, volte a superare a

regime le criticità in cui incorrono le imprese ai fini della qualificazione nella categoria OG11, in particolare prevedendo che esse debbano dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30, rispettivamente, le percentuali del 20 per cento, 40 per cento e 40 per cento come previsto per il periodo transitorio ai sensi del capoverso 14-*bis* della lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto-legge n. 73 del 2012, nel testo modificato dal Senato.

9/5341/5. Lanzarin, Alessandri, Guido Dussin, Togni.

La Camera,

premesso che:

il miglioramento delle capacità militari che gli Stati europei mettono al servizio dell'Alleanza e della politica estera di sicurezza e difesa passa attraverso l'elaborazione di una politica europea degli armamenti e la definizione in comune ed armonizzazione delle priorità e delle esigenze in materia di Ricerca, Tecnologia e Sviluppo (RT&D) e di materiali della difesa per i prossimi anni;

dal luglio 2012 il « sistema europeo » diventerà operativo e i paesi o le imprese che non ne faranno parte, non godranno di alcuna facilitazione e semplificazione;

uno dei presupposti cardine di una PSDC credibile è la creazione di un mercato europeo della difesa e della sicurezza più competitivo ed efficiente, aperto agli appalti pubblici, con una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) rafforzata, che prenda in considerazione le capacità industriali chiave, la sicurezza degli approvvigionamenti tra paesi, una diversificazione della base dei fornitori e una maggiore cooperazione in fatto di armamenti;

in tale ambito è opportuno un riesame urgente dell'attuazione della posizione comune che definisce norme unificate in materia di controllo delle espor-

tazioni tecnologiche e militari adottata l'8 dicembre 2008, al fine di garantire il rispetto rigoroso e sistematico da parte di tutte le autorità nazionali coinvolte in ciascuno Stato membro;

emerge sempre di più la necessità di attenersi al codice di condotta dell'AED in materia di appalti pubblici della difesa e al suo codice di condotta in materia di compensazioni, in modo da prevenire violazioni delle regole del mercato interno e ridurre le opportunità di corruzione;

per promuovere il nascente mercato europeo della sicurezza e della difesa, bisogna porre rimedio alla mancanza di regolamentazioni e *standard*, una situazione che limita le opportunità di mercato sia per i grandi attori che per le PMI, impedendo l'interoperabilità tra i sistemi di sicurezza;

altresì occorre agevolare l'accesso delle imprese della difesa agli aiuti finanziari e all'assistenza tecnica e in materia di consulenza proposti dalla Commissione per il settore civile, in particolare nell'ambito di ristrutturazioni industriali e di programmi di RT&D civil-militari, secondo norme che rispettino le competenze degli Stati e della Commissione nonché le esigenze di sicurezza e di riservatezza in questo settore;

operare per il riequilibrio della cooperazione transatlantica nel settore dei materiali e delle tecnologie della difesa sostenendo gli sforzi delle imprese per essere più competitive sul mercato europeo e più presenti sul mercato americano;

attualmente l'efficienza e la competitività sono ostacolate da un quadro politico e giuridico ancora insufficiente, da una tendenza ad andare in ordine sparso nella R&S e nel campo dell'innovazione e la conseguenza di tutto questo è un aumento dei prezzi;

pochi mesi prima dell'inizio della crisi, nel dicembre 2007, la Commissione ha presentato la sua strategia per un'industria europea della difesa più forte e competitiva, focalizzata in particolare su tre aspetti: armonizzazione della domanda, R&S e sostegno alle PMI;

attualmente, le PMI del settore, per sfruttare appieno il loro potenziale, hanno bisogno di un mercato più aperto, trasparente e concorrenziale e di maggiore possibilità di partecipazione ai programmi di ricerca;

l'integrazione dei mercati nel settore dalla difesa può portare a ristrutturazioni di parte della nostra industria. Oggi gli eserciti europei devono poter operare insieme, nel contesto della politica comune di sicurezza e difesa, della Nato o di alleanze regionali come la cooperazione nordica;

tenuto conto della necessità di una stretta collaborazione con l'AED al fine di contribuire efficacemente alla creazione di un mercato europeo integrato,

impegna il Governo

ad avviare una prima e sostanziale riflessione su una politica industriale europea nel settore della sicurezza e della difesa e avviare tutte le necessarie iniziative al fine di armonizzare le misure nazionali che regolano i servizi PMSC, inclusi i fornitori di servizi e gli appalti di servizi.

9/5341/6. Di Stanislao.

La Camera,

premesso che:

il Governo in ripetute occasioni ha modificato la disciplina legislativa degli appalti pubblici con interventi occasionali, frammentari e slegati da una visione complessiva ed organica attraverso norme inserite in decreti-legge di tutt'altro oggetto;

il mercato degli appalti, il mondo delle imprese, degli operatori e delle stazioni appaltanti richiedono, invece, un quadro legislativo stabile e definito che assicuri finalmente certezze e chiarezza nel tempo della normativa da applicare;

occorre, pertanto, definire le diverse questioni insolute ed i problemi aperti con un provvedimento legislativo generale, capace di considerare l'intero sistema degli appalti pubblici in una visione complessiva, necessaria per valutare tutti gli effetti delle norme da introdurre, ed attraverso un adeguato e puntuale confronto con le Commissioni parlamentari nel merito;

tale provvedimento dovrà contribuire a semplificare ed a chiarire una volta per tutte le normative degli appalti pubblici divenute sempre più farraginose, complicate e spesso incerte e contraddittorie, fonte di difficoltà per imprese e amministrazioni,

impegna il Governo

a presentare in Parlamento con la massima rapidità e, comunque, entro il prossimo 31 ottobre, un provvedimento legislativo generale e complessivo, che affronti, chiarisca e semplifichi tutte le diverse questioni ancora insolute nella vigente disciplina legislativa degli appalti di opere pubbliche e delle infrastrutture, evitando correzioni sporadiche e frequenti in provvedimenti dal contenuto eterogeneo e non strettamente attinente alla materia dei contratti pubblici.

9/5341/7. Iannuzzi, Mariani, Dionisi, Piffari, Ghiglia, Lanzarin.

